

Regolamento recante modifiche al regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con Decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

- art. 1 modifiche all'art. 10 del DPREg. 216/2010
- art. 2 modifiche all'art. 10 bis del DPREg. 216/2010
- art. 3 modifiche all'art. 10 ter del DPREg. 216/2010
- art. 4 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'art. 10 del DPREg. 216/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216/Pres. (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale) le parole: "ovvero dal funzionario delegato" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, limitatamente al pagamento, dall'economista".

art. 2 Sostituzione dell'art. 10 bis del DPREg. 216/2010

1. L'articolo 10 bis del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 bis
(Deroghe)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non trovano applicazione per le spese effettuate dall'economista, relative alle seguenti tipologie:

- a) valori bollati;
- b) buoni carburante per autotrazione;
- c) spese postali;
- d) imposte, tasse e altri diritti erariali;
- e) biglietti per mezzi di trasporto, pedaggi, accessi a zone a traffico limitato (ZTL) e parcheggi;
- f) per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;
- g) beni in pronta consegna necessari a garantire il regolare funzionamento degli uffici o delle attività o la funzionalità degli immobili, per un importo complessivo non superiore a 2.000 euro al netto dell'IVA;

- h) servizi di manutenzione e riparazione necessari a garantire il regolare funzionamento degli uffici o delle attività o la funzionalità degli immobili, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA;
 - i) giornali, libri, riviste e pubblicazioni, per un importo complessivo non superiore a 500 euro al netto dell'IVA.
2. Per le spese di cui al comma 1, se effettuate a mezzo di contante, non trova applicazione il decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale).
3. Per le spese di cui al comma 1, che non siano effettuate a mezzo di contante, non trova applicazione il capo II del decreto del Presidente della Regione n. 214/2009.
4. Il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione non trova applicazione per le acquisizioni di beni e servizi di cui all'articolo 4 di importo inferiore a 1.000 euro."

art. 3 modifiche all'art. 10 ter del DPRReg. 216/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 10 ter del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 le parole: "né alle spese economali di cui all'articolo 10 bis" sono sostituite dalle seguenti: "né alle spese di cui all'articolo 10 bis, comma 1."

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE